



COMUNE DI MIGLIANICO

Provincia di Chieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 05-03-2021 n. 16

Oggetto: DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **cinque** del mese di **marzo** alle ore **20:20** nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

Adezio Fabio	Sindaco	Presente
VOLPE ESTER	Vice Sindaco	Presente
DI TIZIO ARIANNA	Assessore	Presente
PALOMBARO Antonio	Assessore	Assente
MATTIOLI ANTONIO	Assessore	Presente

Presenti 4 - Assenti 1 -

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE FILIPPO CARUSI, incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Fabio Adezio, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Sindaco;

VISTO:

- Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Lucia DI MASCIO, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
- Il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Lucia DI MASCIO, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA

di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall'allegata proposta di deliberazione recependola integralmente in tutte le sue parti.

Successivamente, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.



COMUNE DI MIGLIANICO

Provincia di Chieti

Miglianico, li 05-03-2021

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019.

Il Sindaco

Premesso che:

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi";

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847 sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

- Ai sensi del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto dei contenuti dettagliati nel medesimo comma 821;

VISTA la delibera di consiglio comunale, adottata in data odierna, di approvazione del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale;

VISTA la proposta di Piano tariffario che, per ogni schema tariffario, riporta la tariffa standard, il coefficiente di adeguamento e il coefficiente definito in ragione della tipologia

di occupazione e della tipologia di messaggio pubblicitario, come da allegati alla presente proposta;

CONSIDERATO che, in attuazione del Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del canone unico di occupazione, si rende necessario definire e approvare le tariffe del canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con le tariffe precedenti e che, a tal fine, si riscontra che gran parte delle tariffe assumono valore simili alle fattispecie tariffarie in vigore fino al 31.12.2020, con lievi oscillazioni dovute alla rideterminazione dei coefficienti;

RITENUTO di approvare le tariffe come sopra descritte, in grado di garantire il gettito raggiunto con i prelievi COSAP e Imposta comunale sulla pubblicità/diritto sulle pubbliche affissioni, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";
- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone: "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021";

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

Formula la seguente proposta di deliberazione

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare le tariffe per l'applicazione del canone unico patrimoniale e del canone unico per i mercati, ai sensi della Legge 160/2019 articola 1 commi 816-836 , composte di n. 6 allegati;
6. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione delle tariffe nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
7. di stabilire che le tariffe approvare con la presente deliberazione decorrono dall'1/1/2021;
- 8.2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, al fine della contestuale definizione delle aliquote IMU vigenti per l'anno 2021.

IL SINDACO
Fabio ADEZIO



COMUNE DI MIGLIANICO

Provincia di Chieti

**PARERI di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
sulla proposta di G.C: ad oggetto: *DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019..***

VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere in ordine alla Regolarita' tecnica:
Favorevole

Miglianico, li 05-03-2021

II RESPONSABILE
F.to LUCIA DI MASCIO

VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere in ordine alla Regolarita' contabile:
Favorevole

Miglianico, li 05-03-2021

II RESPONSABILE
F.to LUCIA DI MASCIO

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE
F.to Fabio Adezio**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FILIPPO CARUSI**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è:

- pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dal 05-03-2021 come prescritto dall'art. 124, 1° comma del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267 al Rep. n. 1202 dell'Albo Pretorio online presente sul sito informatico istituzionale dell'ente (ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.).
- comunicata, con lettera prot. del _____, ai Sigg. capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Miglianico, li 05-03-2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FILIPPO CARUSI**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA l'esecutività della la presente deliberazione come segue :

- esecutiva in data 05-03-2021 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000)
Miglianico, li 05-03-2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FILIPPO CARUSI**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.16 DEL 05-03-2021**

Miglianico, li 05-03-2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FILIPPO CARUSI**